

		Allegato B)
		Rep. 16590
		Racc. 13502
		STATUTO
		DELL'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA FR2 A.L.A.
		(AURUNCI-LEPINI-AUSONI)
		STRUTTURA ASSOCIATIVA DI CARATTERE PRIVATISTICO
		RICONOSCIUTA DALLA REGIONE LAZIO
		Articolo 1
		(Denominazione, durata e sede)
		1. E' costituita ai sensi delle norme di cui al Titolo II
		del Codice Civile un'Associazione senza fini di lucro per la
		gestione faunistica, ambientale e venatoria dell'Ambito Ter-
		ritoriale di Caccia "A.L.A. FR/2"; negli atti ufficiali e
		nella corrispondenza potrà essere altresì utilizzata la deno-
		minazione abbreviata "A.T.C. FR 2".
		2. La durata dell'Associazione è fissata in anni trentacin-
		que.
		3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del D.P.R.
		14.07.1977 n. 616 e della L. R. 2 maggio 1995, n. 17 l'Asso-
		ciatione chiederà alla Regione Lazio il riconoscimento ai fi-
		ni dell'acquisizione della personalità giuridica.
		4. L'Associazione ha la propria sede sociale a Frosinone in
		corso Lazio n. 19. Su delibera del Consiglio Direttivo essa
		potrà aprire sedi amministrative, sedi secondarie e uffici

anche altrove, sempre nell'ambito della Provincia di Frosinone e della Regione Lazio.

5. L'Associazione opera nel territorio della Provincia di Frosinone, i cui confini sono evidenziati in rosso come riportato in cartografia allegata allo statuto, ricadono sui confini catastali dei Comuni compresi nel territorio dell'A.T.C. FR2.

Articolo 2

(Servizio di tesoreria)

L'Associazione si avvarrà di un servizio di tesoreria affidato ad un Istituto di Credito individuato dal Consiglio Direttivo dell'ATC FR2.

1. Al servizio di tesoreria compete la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese dell'Associazione ed il trasferimento delle risorse finanziarie ai beneficiari dei singoli interventi previsti dalla L.R. 2 maggio 1995, n. 17.

2. Il tesoriere effettua i pagamenti esclusivamente in base ad ordini di pagamento (mandati) emessi dall'Associazione su moduli appositamente predisposti firmati congiuntamente dal Presidente e dal Responsabile amministrativo e finanziario, individuato nel Direttore dell'A.T.C.

Articolo 3

(Scopi dell'Associazione)

1. L'Associazione ha come finalità la gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia "A.L.A. FR/2" nonché ogni attività di

	carattere faunistico, ambientale e venatorio nel territorio	
	dell'A.T.C.	
	2. L'A.T.C., stante la natura pubblicistica delle funzioni	
	assegnate, conferma i propri atti ai principi di imparzia-	
	lità, trasparenza e correttezza amministrativa.	
	3. Al fine l'Associazione potrà svolgere tutte le attività	
	previste per gli organismi di gestione dalle norme via via	
	vigenti in materia, ed in particolare dalla legge	
	11.02.1992, n. 157 e dalla legge regionale 2 maggio 1995, n.	
	17 e successive modificazioni e integrazioni.	
	Comunque, l'Associazione potrà svolgere ogni attività connes-	
	sa con la tutela e conservazione del territorio e dell'am-	
	biente e con la promozione degli interessi e della cultura	
	in materia faunistica, venatoria e agricola, anche mediante	
	lo svolgimento di attività imprenditoriali e/o la partecipa-	
	zione al capitale di società e/o consorzi di imprese per la	
	realizzazione di specifici progetti, particolarmente nel set-	
	tore agricolo e forestale, ambientale e della produzione di	
	selvaggina.	
	4. In particolare, a titolo esemplificativo e non tassativo,	
	l'Associazione potrà:	
	a) organizzare le attività di ricognizione delle risorse am-	
	bientali e della consistenza faunistica;	
	b) studiare gli interventi per il miglioramento degli habi-	
	tat;	

	c) provvedere all'attribuzione di incentivi economici ai pro-	
	prietari e conduttori di aziende agricole per:	
	- la ricostruzione di una presenza faunistica ottimale per	
	il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturali	
	dei mammiferi e degli uccelli, soprattutto nei terreni di-	
	smessi da interventi agricoli ai sensi della normativa euro-	
	pea e italiana man mano vigente; le coltivazioni di siepi,	
	cespugli e alberi adatti alla nidificazione e alla vita del-	
	la fauna selvatica; la differenziazione delle colture;	
	- la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica	
	nonché dei riproduttori;	
	- la collaborazione operativa ai fini della tabellazione,	
	della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di dan-	
	neggiamento, della pasturazione invernale degli animali in	
	difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambien-	
	tamento della fauna selvatica;	
	d) proporre eventuali deroghe o modificazioni del calendario	
	venatorio in relazione a particolari situazioni faunistiche	
	e/o ambientali;	
	e) effettuare, anche avvalendosi della collaborazione di a-	
	ziende specializzate, il monitoraggio del territorio ai fini	
	dell'individuazione e prevenzione di situazioni di inquinamento e di rischio ambientale, elaborando poi organiche proposte operative da sottoporre alle amministrazioni competenti;	

	f) organizzare e gestire, anche in collaborazione, con altre	
	organizzazioni, corsi e seminari di cultura e di aggiornamen-	
	to in tema faunistico e ambientale, anche in riferimento al-	
	le tecniche colturali compatibili con l'ambiente;	
	g) organizzare, d'intesa con i componenti organi provincia-	
	li, servizi di vigilanza	
	5. L'Associazione potrà, ancora:	
	a) gestire oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattu-	
	ra, zone addestramento cani;	
	b) gestire o assumere cointeressenze in aziende per la produ-	
	zione di selvaggina;	
	c) Programmare e realizzare recinti di preambientamento di	
	selvaggina da immettere successivamente sul proprio territo-	
	rio di competenza.	
	6. Al fine del perseguimento dei propri scopi istituzionali	
	l'Associazione potrà collaborare con tutte le Amministrazioni	
	pubbliche, gli Enti e le Associazioni che perseguano fini	
	anche parzialmente analoghi. Potrà inoltre collaborare con o	
	avvalersi della collaborazione di organizzazioni economiche	
	a fine di lucro valorizzando soprattutto le risorse del pro-	
	prio territorio.	
	7. L'Associazione può promuovere la costituzione di consorzi	
	con la partecipazione di organismi di altri AA.TT.CC della	
	Regione Lazio o di regioni limitrofe, al fine di ottimizzare	
	l'impiego delle risorse economiche e realizzare economie di	

scala.

Il consorzio potrà procedere all'acquisto di prodotti, derrate e materiale da impiegare per miglioramenti ambientali, per la costruzione di magazzini, recinti, parchetti per l'allevamento della selvaggina, all'acquisto di mangimi e semi nonch  di beni strumentali quali apparecchiature informatiche, mezzi di trasporto, - con esclusione di autovetture, salvo che si tratti di auto per la sorveglianza venatoria - di mezzi per lo spegnimento di incendi e all'acquisto di un immobile per la sede.

Il consorzio potr  curare servizi amministrativi e tecnici, anche attraverso una direzione unificata e stipulare convenzioni con professionisti esperti in materia.

Articolo 4

(Soci)

1. I Soci si dividono in quattro categorie: Cacciatori, Agricoltori, Ambientalisti ed Enti locali

2. Possono essere Soci esclusivamente associazioni e persone giuridiche private o pubbliche che rispondano, per ciascuna categoria, ai seguenti requisiti

a) Cacciatori: le associazioni venatorie nazionali riconosciute che siano presenti in forma organizzata sul territorio della Provincia di Frosinone;

b) Agricoltori: le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale o le loro

strutture locali a livello della Provincia di Frosinone;

c) Ambientalisti: le associazioni di protezione ambientale

rappresentate nel Consiglio nazionale per l'Ambiente; che

siano presenti in forma organizzata sul territorio della Pro-

vincia di Frosinone;

d) Enti Locali: i tre Comuni che insistono nel territorio

dell'ATC con maggior numero di abitanti.

3. Gli Enti Locali ovvero i tre comuni con maggior numero di

abitanti sono soci di diritto e devono solo comunicare la

propria adesione. Per le altre categorie, le associazioni o

persone giuridiche che desiderino divenire soci devono fare

domanda al Consiglio Direttivo allegando tutta la documenta-

zione atta a comprovare il possesso dei requisiti richiesti,

ai sensi della lettera C), comma 1, articolo 28 della L.R.

n. 17/95.

4. Il Consiglio Direttivo decide in maniera motivata sulla

domanda entro sessanta giorni dalla data di arrivo, dando

quindi comunicazione al richiedente dell'accoglimento o ri-

getto della domanda o richiedendogli l'invio di ulteriore do-

cumentazione.

5. L'esercizio del diritto di socio da parte del nuovo socio

ammesso inizia a decorrere dal momento del rinnovo dell'As-

semblea dei Soci in carica all'atto dell'ammissione.

Articolo 5

(Delegati dei Soci)

	1. I Soci partecipano agli Organi associativi tramite loro Delegati, eletti dalle rispettive organizzazioni di appartenenza in base alle norme interne di ciascuna di esse, fatta eccezione per gli Enti Locali che è per nomina dei Comuni in base al numero degli abitanti.	
	2. Ciascun Socio accredita i propri Delegati all'Associazione comunicando al Consiglio Direttivo di questa i loro nominativi nonché la documentazione attestante la regolarità dell'elezione in forza delle proprie norme interne e i requisiti di eleggibilità di ciascun Delegato. La comunicazione deve avvenire almeno sei mesi prima della naturale scadenza per il rinnovo dell'Assemblea dei Soci, con allegato stralcio del verbale delle elezioni dal quale risulti la graduatoria degli eletti e dei non eletti con i voti da ciascun riportati, ai fini di eventuali sostituzioni.	
	3. Almeno quattro mesi prima della naturale scadenza per il rinnovo dell'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo fa conoscere ai Soci gli eventuali rilievi sull'eleggibilità di singoli suoi Delegati e/o sulla regolarità delle loro elezioni.	
	4. Almeno due mesi prima della naturale scadenza per il rinnovo dell'Assemblea dei Soci, il Socio che abbia ricevuto i rilievi di cui al precedente comma può accreditare nuovi Delegati in sostituzione di quelli su cui siano state sollevate eccezioni, può integrare la documentazione e può contesta-	

	re in tutto o in parte i rilievi ricevuti. In caso di conte-	
	stazione sulla regolarità delle elezioni e sull'eleggibilità	
	dei Delegati decide la nuova Assemblea non appena insediata.	
	5. I Delegati dell'Assemblea assommano complessivamente a nu-	
	mero di 50 (cinquanta), così ripartiti:	
	a) Per la categoria degli Agricoltori n. 15 (quindici);	
	b) Per la categoria dei Cacciatori n. 15 (quindici);	
	c) Per la categoria degli Ambientalisti n. 10 (dieci);	
	d) Per la categoria degli Enti Locali n. 10 (dieci);	
	6. All'interno delle varie categorie i Delegati sono riparti-	
	ti tra le varie associazioni ammesse come socio dell'Associa-	
	zione in proporzione alla rispettiva comprovata consistenza	
	numerica nell'ambito della Provincia, in ottemperanza a quan-	
	to previsto dall'art. 28 della L.R. 17/95 ed al fine di de-	
	terminare la consistenza numerica della categoria degli agri-	
	coltori si fa riferimento al numero di aziende iscritte alla	
	Camera di Commercio del territorio competente (Frosinone).	
	Per gli Enti locali i 10 delegati verranno ripartiti tra i	
	tre comuni con maggior numero di abitanti.	
	Due o più Soci di una medesima categoria possono accordarsi	
	per eleggere una delegazione unitaria, dandone preventiva co-	
	municazione al Consiglio Direttivo; in tale caso la determi-	
	nazione delle consistenze numeriche dei vari Soci avviene in	
	base alle determinazioni della competente Autorità ammini-	
	strativa.	

7. In caso di contrasto tra Soci di una medesima categoria sul numero dei Delegati a ciascuno spettante, la controversia è devoluta dal Consiglio Direttivo alla Commissione d'Appello.

Articolo 6

(Ineleggibilità e decadenza dei Delegati)

1. Sono ineleggibili, e se eletti, decadono dall'incarico, i Delegati condannati per fatti comportanti l'interdizione dai pubblici uffici, per reati societari e per reati in materia venatoria e ambientale, anche contravvenzionali, purché sia per essi prevista la pena edittale dell'arresto.

2. L'ineleggibilità viene meno decorsi cinque anni dalla condanna.

2.bis Sono ineleggibili e se eletti decadono dall'incarico i delegati che rivestono cariche politiche

3. La decadenza deve essere dichiarata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. il delegato decaduto o che è cessato comunque dall'incarico viene sostituito dal primo dei non eletti dalla componente di appartenenza, secondo l'ordine risultante dal verbale di cui al precedente art. 5, punto 2.

Articolo 7

(Quote associative)

1. L'Assemblea dei Soci determina annualmente, su proposta del Consiglio Direttivo e in conformità alle disposizioni re-

gionali e provinciali, la eventuale quota associativa a carico delle diverse categorie di soci e quella a carico dei cacciatori che chiedono di iscriversi all'A.T.C. per esercitarvi l'attività venatoria, di cui al comma 9 dell'art. 14 della L. n. 157/92, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 27, comma 1, lettera d) e comma 2, della L.R. 2 maggio 1995, n. 17.

2. I diritti di socio possono essere esercitati solo dai soci in regola con il pagamento di tutte le quote annuali al 30/07 di ciascun anno.

3. Il Consiglio Direttivo o il Comitato esecutivo se nominato può prevedere che, previa approvazione caso per caso, il pagamento delle quote a carico dei cacciatori iscritti all'A.T.C. venga commutato nella prestazione di servizi volontari attinenti al perseguimento degli scopi associativi.

Articolo 8

(Perdita della qualità di Socio)

1. La qualità di Socio si perde per recesso, per esclusione, per estinzione, per recidiva morosità da regolamentare a cura del Consiglio Direttivo.

2. Il recesso del socio è sempre ammesso, nel rispetto dei termini dell'art. 24 codice civile.

3. L'esclusione del Socio è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, quando abbia perso le caratteristiche che la legge pone come requisiti per far parte de-

gli organismi direttivi degli A.T.C.

4. Nel caso che un Socio si estingua, venga posto in liquidazione o sia dichiarato fallito, perde automaticamente la qualità di socio e l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, ne prende atto.

5. Nei casi di cui ai precedenti commi, ove il socio receduto o escluso aveva propri Delegati all'Assemblea, si deve procedere al completo rinnovo immediato della componente assembleare cui apparteneva. All'elezione dei nuovi delegati concorrono anche gli eventuali nuovi soci ammessi. I Delegati così eletti restano in carica sino al rinnovo dell'Organo assembleare.

Articolo 9

(Organismi sociali)

1. Sono organi dell'Associazione.

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il Giudice Unico;
- La Commissione d'Appello.

Articolo 10

(L'Assemblea dei Soci - Composizione durata e poteri)

1. L'Assemblea è composta dai Delegati delle quattro categorie dei Soci, che ogni cinque anni provvedono al loro comple-

to rinnovo. Ove uno o più Soci non provvedano ad accreditare tempestivamente i propri Delegati, o questi siano dichiarati ineleggibili o decaduti, quorum e maggioranze sono calcolati in relazione ai Delegati accreditati, i delegati possono essere riproposto da parte dei Soci.

2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, salvo eccezionali convocazioni particolari, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, e comunque quando non meno di otto componenti del Consiglio Direttivo o un terzo arrotondato per eccesso dei Delegati dei Soci ne faccia richiesta indicando l'argomento da trattare, per deliberare sui seguenti argomenti.

a) in sede ordinaria:

- approvazione del bilancio consuntivo;
- approvazione del bilancio preventivo e delle quote associative annuali;
- elezioni del Consiglio Direttivo ed eventuale determinazione delle indennità spettanti ai suoi componenti;
- elezione del Collegio dei Revisori dei Conti e determinazione delle indennità spettanti ai suoi componenti o in alternativa, affidamento dell'incarico di revisione ad un organismo consortile esterno e determinazione onere di spesa;
- approvazione del Regolamento dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo, previsto dall'articolo 29 comma

	1 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17;	
	- ineleggibilità o decadenza di Delegati di Soci a mente	
	dell'art. 6;	
	- esclusione di Soci o presa d'atto della loro estinzione a	
	mente dell'art.9 ;	
	- azione di responsabilità nei confronti di amministratori	
	e/o revisori dei conti;	
	- delega al Consiglio Direttivo la costituzione e partecipa-	
	zione ai consorzi di cui all'art. 3, punto 7.	
	- ogni altra materia che le sia sottoposta con delibera del	
	Consiglio Direttivo;	
	- ogni altra materia che le sia sottoposta su richiesta di	
	almeno un terzo dei suoi membri, inviata al Presidente alme-	
	no venti giorni prima della riunione.	
	b) in sede straordinaria:	
	- modificazione dello Statuto;	
	- scioglimento dell'Associazione; nomina e poteri dei liqui-	
	datori.	
	3. La convocazione è inviata almeno quindici giorni prima	
	della riunione a tutti i Soci a mezzo di raccomandata o Po-	
	sta Elettronica Certificata (PEC) ed a tutti i Delegati a	
	mezzo di posta ordinaria o Posta elettronica anche non Certi-	
	ficata (PEC o e-mail ordinaria).	
	4. L'Assemblea può riunirsi anche al di fuori della sede so-	
	ciale, purché nel territorio della Provincia di Frosinone.	

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da chi ne fa le veci. Non è ammessa delega per la partecipazione alle riunioni assembleari.

Articolo 11

(L'Assemblea dei Soci - Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni)

1. Salvo per quanto disposto per la nomina delle cariche sociali l'Assemblea dei Delegati delibera:

a) in sede ordinaria:

- in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Delegati in carica di ciascuna componente e con il voto favorevole della maggioranza dei votanti;

- in seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno successivo, con la presenza di almeno il quaranta per cento dei Delegati e con il voto favorevole della maggioranza dei Delegati presenti;

b) in sede straordinaria:

- in prima convocazione, con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei Delegati in carica per ciascuna componente;

- in seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno successivo, con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei Delegati in carica.

2. Per le deliberazioni riguardanti persone e per la nomina delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segre-

to: in ogni altro caso avviene per alzata di mano, salvo che la maggioranza dell'Assemblea non deliberi una diversa forma di votazione.

3. Per l'elezione del Consiglio Direttivo l'Assemblea procede come segue:

- i Delegati di ciascuna categoria di Soci eleggono i membri del Consiglio che spettano alla propria componente e per gli Enti Locali come previsto dalla L.R. 17/95 e successive integrazioni e modificazioni;

- ciascun Delegato può indicare sulla scheda il nome di tanti candidati che rappresentino non più di un terzo dei membri da eleggere per la propria componente;

- per ciascuna componente risultano eletti i candidati che abbiano raggiunto il maggior numero di preferenze.

Articolo 12

(Il Consiglio Direttivo - Composizione e durata)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da n. 10 (dieci) membri eletti dall'Assemblea dei Soci tra i delegati nei seguenti rapporti:

- 3 (tre) tra la categoria degli Agricoltori;

- 3 (tre) tra la categoria dei Cacciatori;

- 2 (due) tra la categoria degli Ambientalisti;

- 2 (due) tra categoria degli Enti locali

1. I Consiglieri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili ove siano ancora Delegati all'Assemblea al momento

del rinnovo del Consiglio.

2. I componenti del Consiglio Direttivo decadono dalla carica ove:

- siano assenti ingiustificati a tre riunioni consecutive;

- siano comunque assenti ad oltre un terzo oltre la metà delle riunioni nell'arco dei dodici mesi;

- siano dichiarati ineleggibili, incompatibili o decaduti dall'incarico di Delegati.

3. I Consiglieri che siano venuti meno nel corso dell'incarico, per dimissioni, per morte, per impedimento di qualsiasi natura, sono sostituiti nel Consiglio da altri Delegati designati dal medesimo Socio di appartenenza alla medesima categoria. I Consiglieri così subentrati restano in carica per la residua durata del Consiglio, salvo procedere alla sostituzione mediante nuova elezione; anche in tale ipotesi i Consiglieri così eletti restano in carica per la residua durata del Consiglio.

Articolo 13

(Il Consiglio Direttivo - Poteri)

1. Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, uno o più vicepresidenti, di cui uno vicario.

2. Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri che le leggi o il presente statuto espressamente non devolvono ad altri organi. in particolare, esso:

a) predispone i bilanci preventivi e consuntivi da sottopor-

	re all'Assemblea, trasmettendoli poi, almeno 30 giorni prima	
	della data della riunione assembleare, al Collegio dei Revi-	
	sori dei Conti, o all'organo estremo di revisione, per il re-	
	lativo controllo e la stesura della propria relazione;	
	b) convoca l'Assemblea dei Soci e ne predispone l'ordine del	
	giorno;	
	c) assume e licenzia il Direttore dell'A.T.C.;	
	d) vigila sull'operato del Direttore dell'A.T.C. dandogli le	
	opportune istruzioni e direttive;	
	e) assume e licenzia il personale;	
	f) tiene i rapporti con gli altri AA.TT.CC., anche al di fuo-	
	ri della Regione, cercando di sviluppare con essi ogni utile	
	forma di collaborazione e di sinergia, laddove tale funzione	
	non venga assunta da un Consorzio fra gli A.T.C. a livello	
	regionale o provinciale;	
	g) tiene i rapporti con gli Organi regionali e provinciali,	
	nonché con l'eventuale Consorzio tra AA.TT.CC.;	
	h) sentito il direttore dell'ATC, avanza ai competenti orga-	
	ni regionali e provinciali proposte e richieste in materia	
	faunistica, venatoria e ambientale che riguardino il territo-	
	rio dell'A.T.C.;	
	i) sentito il direttore dell'ATC, prende tutti i provvedimenti	
	in materia faunistica, venatoria e ambientale che siano	
	di competenza dell'organo di gestione dell'A.T.C.;	
	j) decide, fatti salvi i diritti dei cacciatori residenti	

	nei comuni del comprensorio in cui ricade l'A.T.C., in manie-	
	ra motivata sulla domanda di ammissione all'esercizio	
	dell'attività venatoria nell'A.T.C., entro sessanta giorni	
	dalla data di arrivo, dando quindi comunicazione al richie-	
	dente dell'accoglimento o rigetto della domanda o richieden-	
	dogli l'invio di ulteriore documentazione.	
	k) provvede con Regolamento a determinare i criteri e le	
	priorità per l'ammissione all'esercizio dell'attività venato-	
	ria nell'A.T.C.	
	l) provvede alla erogazione dei risarcimenti in favore dei	
	conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fau-	
	na selvatica e degli incentivi in favore dei proprietari o	
	conduttori dei fondi rustici per la tutela e il ripristino	
	degli habitat naturali e l'incremento della fauna selvatica;	
	m) amministra, con la collaborazione del Direttore	
	dell'A.T.C., le Oasi di Protezione, le Zone di Ripopolamento	
	e Catturale Zone di Addestramento, e partecipa all'ammini-	
	strazione di Centri privati di riproduzione della fauna sel-	
	vatica, e le aziende per la produzione di selvaggina nelle	
	quali l'Associazione abbia assunto cointeressenze, nonché al-	
	le attività gestionali demandate dalla Regione e Provincia;	
	n) stabilisce i programmi generali e le modalità per l'atti-	
	vità di vigilanza da parte del GG.VV.VV. operanti nel terri-	
	torio dell'ATC;	
	o) promuove e organizza le iniziative promozionali, cultura-	

	li e di studio e ricerca, anche collaborando con Enti pubblici e privati;	
	p) attua i deliberati dell'Assemblea e svolge tutti compiti che dalle norme europee, nazionali, regionali, e provinciali incombono all'A.T.C..	
	3. Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più componenti o a gruppi di lavoro specifiche attività.	
	Articolo 14	
	(Il Presidente)	
	1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti nella prima seduta di insediamento e dura in carica per cinque anni, per un massimo di due mandati consecutivi.	
	2. In caso di assenze o impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente vicario, o in caso di assenza o impedimento anche di questi, dagli eventuali Vicepresidente e dal Consigliere con maggiore anzianità di carica o, in subordine, di età.	
	3. Il Presidente:	
	- convoca il Consiglio Direttivo, fissando la data e l'ordine del giorno della seduta;	
	- presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;	
	- rappresenta l'Associazione negli organismi pubblici e privati cui essa aderisca, salvo che il Consiglio Direttivo non conferisca caso per caso specifica delega ad altro componen-	

te.

Il Presidente rappresenta l'Associazione e di fronte a terzi in giudizio.

Articolo 15

(Il Collegio dei Revisori dei Conti)

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi nel rispetto delle disposizioni vigenti ed elegge nel suo seno il Presidente che deve essere iscritto all'albo dei revisori dei conti.

2. Il Collegio resta in carica cinque anni e svolge le funzioni di revisione e controllo previste dal codice civile e dalle altre norme in materia.

Articolo 16

(Il Comitato Esecutivo)

1. Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Comitato Esecutivo formato da sei membri.

2. Il Comitato esecutivo, presieduto dal Presidente del Consiglio direttivo, deve essere composto da un rappresentante di ciascuna categoria di Soci e da due per le categorie degli agricoltori e dei cacciatori.

3. Il Comitato esecutivo, al quale il Consiglio Direttivo può delegare in tutto o in parte i compiti esecutivi, con la sola esclusione di quelli previsti alle lettere a), b), c) dell'articolo 13, ottempera, comunque, a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 29 della L.R. n. 17/95.

4. Compatibilmente con le esigenze di bilancio, il Consiglio Direttivo può determinare un compenso per i membri del Comitato Esecutivo.

Articolo 17

(Il Giudice Unico.)

Il Giudice Unico è nominato dal Consiglio Direttivo con incarica quinquennale e può essere rinnovato.

È competente in primo grado in materia di violazione delle delibere degli organi sociali. I provvedimenti adottati dal Giudice Unico sono appellabili dinanzi alla Commissione d'Appello. Non decade in caso di decadenza del Consiglio Direttivo.

Articolo 18

(La Commissione d'Appello.)

La Commissione d'Appello è organo giudicante di secondo grado. È eletta dal Consiglio Direttivo ed è composta da tre membri.

La Commissione d'Appello dura in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

La Commissione d'Appello elegge nel suo seno il Presidente ed il Segretario al quale è demandata la conservazione degli atti del collegio stesso.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di tre membri; per la validità delle deliberazioni è sufficiente la maggioranza relativa.

La Commissione con decade in caso di decadenza del Consiglio direttivo. In caso di disaccordo delle parti, provvede a nominare il Presidente del Collegio Arbitrale di cui all'art. 23 del presente statuto.

Nomina, altresì, l'Arbitro di parte qualora questa non vi abbia provveduto.

Articolo 19

(Il Direttore dell'A.T.C.)

1. Il Direttore è il responsabile tecnico dell'A.T.C. Può avere con l'Associazione un rapporto di lavoro subordinato.

È il responsabile amministrativo finanziario dell'Associazione.

2. È scelto fra persone di comprovata capacità tecnica e specifica formazione professionale nel campo faunistico-venatorio e ambientale.

3. Il Direttore esercita le seguenti funzioni:

- è capo del personale dell'A.T.C.;
- partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato esecutivo;
- attua le decisioni tecniche del Consiglio Direttivo e del Comitato esecutivo;
- propone i programmi di studio e di lavoro e le strutture necessarie per la loro realizzazione;
- sovrintende all'attività venatoria ed esercita la vigilanza avvalendosi delle guardie venatorie;

	- rilascia i permessi di caccia ai cacciatori ospiti secondo	
	le direttive generali fissate dal Consiglio Direttivo o dal	
	Comitato Esecutivo;	
	- è responsabile della gestione faunistico-venatoria	
	dell'A.T.C. e dell'attuazione degli eventuali progetti in ma-	
	teria faunistica e ambientale;	
	- emette mandati di pagamento congiuntamente al Presidente.	
	4. Il compenso del Direttore è determinato dal Consiglio Di-	
	rettivo.	
	Articolo 20	
	(Organismi settoriali)	
	1. Il Consiglio Direttivo può, anche in esecuzione di apposi-	
	te previsioni di norme regionali o provinciali o del Regola-	
	mento dell'Associazione, istituire organismi preposti alla	
	gestione di determinate aree dell'A.T.C. o di specifici pro-	
	getti in campo faunistico, venatorio o ambientale.	
	2. Il Consiglio nomina i componenti e determina la durata in	
	carica e i poteri di tali Organismi, la cui attività è, co-	
	munque, coordinata dal direttore dell'ATC e che rispondono	
	al Consiglio stesso.	
	3. Ove sia prevista una indennità per i componenti di tali	
	Organismi, essa deve essere approvata dall'Assemblea dei So-	
	ci.	
	Articolo 21	
	(Patrimonio Sociale)	

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dalle quote annuali dei cacciatori nella misura decisa

dall'Assemblea dei Delegati dei Soci;

b) dai finanziamenti regionali previsti dalla L.R.n.17/95

per gli incentivi dovuti ai proprietari o conduttori dei fon-

di inclusi nel piano faunistico-venatorio;

c) dai finanziamenti regionali previsti dalla L.R. n. 17/95

per l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica

alle produzioni agricole;

d) dai contributi ordinari e straordinari versati dai Soci o

da terzi;

e) dai proventi delle partecipazioni consortili ed azionarie

di cui all'art 3 punto 7

f) da un fondo di garanzia vincolato di €. 15.493,71.

Articolo 22

(Esercizio Sociale e Bilanci)

1. L'Esercizio sociale va dal 1° agosto al 31 luglio dell'an-

no successivo.

2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto secondo il

principio della competenza.

3. Il bilancio consuntivo non deve chiudere in perdita. Ove

ciò accadesse per sopravvenienze passive e spese impreviste

intervenute nel corso dell'esercizio, il bilancio preventivo

dell'esercizio successivo dovrà prevederne l'integrale ripia-

namento, attraverso il ricorso a mezzi propri e/o l'aumento

delle quote associative.

4. Il ricorso al credito è ammesso esclusivamente nei limiti indispensabili per assicurare l'elasticità di cassa.

5. Ove le perdite si ripetano per due esercizi successivi il Consiglio Direttivo decade e l'Assemblea, nella riunione per l'approvazione del bilancio, procede all'elezione di un nuovo Consiglio.

6. Nel caso, invece, che il bilancio consuntivo presentasse un avanzo crescente per due esercizi consecutivi il Consiglio deve darne motivazione nel merito in sede di approvazione. Ove tale avanzo non sia determinato dall'esigenza di accumulare i fondi necessari a far fronte a spese straordinarie o investimenti, l'Assemblea, su proposta dei Revisori dei Conti, procederà ad una congrua riduzione delle quote sociali ovvero a deliberare riduzioni della quota di iscrizione all'A.T.C. per l'esercizio dell'attività venatoria. Nel caso che l'Assemblea non provveda in tal senso, i Revisori dovranno informarne la Regione, che potrà prendere gli opportuni provvedimenti ai sensi delle vigenti norme.

Articolo 23

(Clausola arbitrale irrituale)

Tutte le clausole tra Soci e/o Delegati e tra questi e gli organi dell'Associazione direttamente connesse con l'attività istituzionale e non rientranti nelle ipotesi disciplinate dal presente Statuto saranno deferite ad un Collegio Arbi-

trale che deciderà senza formalità come amichevole composito-
re.

Il Collegio sarà composto da tre membri, due dei quali nomi-
nati da ciascuna parte o, in caso di disaccordo, dal Presi-
dente della Commissione d'Appello.

La presente disposizione si intende accettata all'atto della
assunzione della carica da parte dei soggetti sopra indicati.

Articolo 24

(Norme finali)

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le
norme del Codice Civile, delle leggi nazionali vigenti, del-
la legge regionale riguardante le persone giuridiche.

F.to Filippi Alessandro; Fabio Iadecola notaio; segue sigil-
lo.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALI SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART.22 DEL D.LGS. N.82 DEL 7 MARZO 2005 MODIFICATO DALL'ART.15 DEL D.LGS N.235 DEL 30 DICEMBRE 2010.